

Repertorio n.13756

Raccolta n.7080

--

--ATTO ISTITUTIVO DI TRUST E AFFIDAMENTO DI BENI AL TRUSTEE--

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Ottobre, in
Genova, via Maragliano civico tre interno sei, al piano secon-
do, nel mio studio. -----

Davanti a me Paola Piana Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, assistito
dai testimoni noti, idonei e richiesti da me Notaio: -----

- Venanzi Monica, nata a Genova il 17 Febbraio 1967, residente
in Genova, Via Vittorina Adaglio n.27/9;-----

- Semino Giorgio, nato a Genova il 21 Aprile 1968, residente
in Genova, corso Carbonara n.14/6 -----

-----è comparso il Signor:-----

- NAVONE CARLO VITTORE, nato a Genova il 6 Novembre 1969 e re-
sidente a Genova, via Albaro n.8A, Codice Fiscale dichiarato
NVN CRL 69S06 D969C;-----

d'ora innanzi indicato anche come "Disponente";-----

- MOLINARI MATTEO, nato a Genova il 1° Maggio 1969 domiciliato
in Genova, via Mameli n.7/9, in quale interviene al presente
atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante della:-----

- "BENI IN TRUST S.R.L." con sede in Genova via Assarotti
n.52, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero
zero), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro del-

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE GENOVA I
ii 03/11/2009
ii M20
serie JT



le Imprese di Genova 01485700999, N. REA GE-412952,-----

munito di sufficienti poteri a quanto infra in forza di deli-

bera del Consiglio di Amministrazione in data 28 Ottobre 2009

che per estratto certificato autentico da me Notaio in data

odierna numero 13755 di Repertorio, si allega al presente atto

sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa dei

comparenti,-----

d'ora innanzi indicata anche come "Trustee". -----

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono

certo -----

-----PREMETTONO -----

- che il Signor NAVONE CARLO VITTORE, accingendosi a compiere

il quarantesimo anno di età, mentre è in corso una grave crisi

economica globale dalle conseguenze ancora imprevedibili, av-

verte il dovere morale di costituire un fondo finalizzato es-

senzialmente ad attività di beneficenza, di filantropia e di

solidarietà sociale in genere (d'ora innanzi anche "Scopo Be-

nefico");-----

- che il Disponente intende concretizzare lo Scopo Benefico

principalmente tramite prestazioni patrimoniali a carattere

erogativo dirette ad alleviare le più urgenti situazioni di

bisogno di soggetti che, non avendo, o non avendo più, anche a

causa della loro svantaggiata condizione personale e sociale,

concreta possibilità di assicurare a se medesimi e alla loro

famiglia un'esistenza libera e dignitosa, versano in

condiz
di
anche
- che
confes
raccom
dispon
dalle
deside
Benefi
innanz
- che
attual
dal
caratt
distog
sociale
- che
giuridic
fondo
utilità
Strument
- che
Strument
L'Age d

condizioni di povertà e disagio oppure corrono grave rischio di essere ridotti a vivere in detta condizione (d'ora innanzi anche "i Soggetti Bisognosi");-----

- che il Disponente, per realizzare lo Scopo Benefico desidera conferire alcune sue risorse finanziarie ed attivarsi per raccoglierne di ulteriori presso terzi che abbiano animo disponibile a lasciarsi coinvolgere nel progetto, cominciando dalle contribuzioni che alcuni amici del Disponente, desiderandolo, potranno altruisticamente destinare allo Scopo Benefico in occasione del suo quarantesimo compleanno (d'ora innanzi anche "Risorse");-----

- che il Disponente a tal fine desidera che tutte le Risorse, attuali e future, costituiscano un fondo autonomo, separato dal suo patrimonio, insensibile a qualsivoglia evento di carattere patrimoniale riguardante la sua persona che possa distogliere le Risorse dallo Scopo Benefico e solidarietà sociale che, mediante il fondo, egli intende perseguire; -----

- che il Disponente ritiene che, il Trust sia l'Istituto giuridico che più di ogni altro consente di costituire un fondo segregato e destinato allo Scopo Benefico e di pubblica utilità e solidarietà sociale da lui perseguita con questo Strumento;-----

- che al riconoscimento del Trust nascente con questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai

Trust ed al loro riconoscimento), ratificata con la legge 16

ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° Gennaio 1992;----

- che è quindi, a tale fine, intenzione del Signor NAVONE CAR-

LO VITTORE istituire un trust; -----

tanto premesso come parte dispositiva e sostanziale del pre-

sente atto, -----

-----convengono e stipulano quanto segue: -----

-----ARTICOLO 1 -----

-----ISTITUZIONE DI TRUST -----

A) Il Signor NAVONE CARLO VITTORE, con il presente atto, isti-

tuisce il Trust denominato "TRUST CIVUENNE & CO. o, in breve

"TRUST CVNCO", e qualora il Trustee ottenga l'iscrizione del

Trust all'anagrafe delle ONLUS il Trust denominato "TRUST ON-

LUS CIVUENNE & CO." o, in breve "TRUST ONLUS CVNCO", d'ora in-

nanzi indicato anche come Trust, regolato dalle disposizioni

riportate nel documento che si allega a questo atto sotto la

lettera "B", omissane la lettura per dispensa espressa datane

dai componenti che dichiarano di ben conoscerlo, il quale tra

l'altro contiene la scelta della legge regolatrice e le fina-

lità ritenute meritevoli di tutela. -----

B) Il Disponente sottopone, costituisce e vincola nel "TRUST

CIVUENNE & CO. o, in breve "TRUST CVNCO", la somma di Euro

1.000,00 (mille virgola zero zero) portata da assegno bancario

tratto su Intesa Sanpaolo filiale di Milano via Montenapoleone

N.27/A in data 29/10/2009 numero 8150920093-04. -----

-----ARTICOLO 2 -----

Il Disponente nomina quale Trustee la "BENI IN TRUST S.R.L."
che in persona di cui sopra, dichiara di accettare la nomina
e di assumere le funzioni di Trustee del Trust istituito con
il presente atto, pienamente consapevole delle responsabilità
ed obblighi che ne derivano. -----

Il Trustee accetta che fra i Beni in Trust sia ricompresa la
detta somma di Euro 1.000 (mille). -----


Ai fini della registrazione di quest'atto le parti, richiamate
le Circolari del Ministero delle Finanze 6 agosto 2007 n.48/E
e 31 gennaio 2008 n. 3/E, -----

si danno reciprocamente atto che la costituzione di beni in
trust rileva ai fini dell'applicazione della Imposta sulle
Successioni e Donazioni; -----

e stante le finalità benefiche del presente Trust, richiedono
l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'articolo 3 del
Decreto 31 Ottobre 1990 n.346 e danno atto che, in relazione al
presente Trust, verrà debitamente richiesta iscrizione
all'anagrafe delle ONLUS. -----

Quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di
mia fiducia, occupa cinque facciate e parte della sesta di due
pagine. -----

Richiesto al Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto,
presenti i testi, ai componenti, i quali, da me interpellati,
lo approvano e lo sottoscrivono, essendo le ore quattordici e

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and possibly a date or official seal. The signature is a cursive-style name.

minuti quarantotto. -----

All'originale firmato: Carlo Vittore Navone - Matteo Molinari


- Giorgio Semino teste - Monica Venanzi teste - Paola Piana

notaio. -----

C
A
II
la
leg

Il P
che
Via
Il P
conf
U
conf
Ber
"C
del

Nul



"BENI IN TRUST S.R.L."

sede in Genova (GE), Via Assarotti n. 52

Capitale sociale Euro 10.000,00=

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova 01485700999

Rea numero 412952

Addi il giorno 28 ottobre 2009 in Genova Via Assarotti n.52 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "BENI IN TRUST S.R.L."

Assume la Presidenza il Dott. Matteo Molinari il quale dato atto della presenza dell'altro amministratore Dott. Edoardo Berti Riboli chiama lo stesso ad assumere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato quanto sopra, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione legalmente costituita, ai sensi dello Statuto Sociale e di legge, ed idonea a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di accettazione della nomina della Beni in trust s.r.l. quale trustee del Trust "CVENNE & CO.";
- Mandato per accettare l'ufficio di trustee e compiere ogni atto di gestione del Trust "CVENNE & CO.";



Il Presidente espone al Consiglio la possibilità di assumere le funzioni di trustee di un nuovo trust che sarà istituito dall'avv. Carlo Navone, nato a Genova il 6 novembre 1969 e residente in Genova, Via Albaro n. 8.A.

Il Presidente da lettura della minuta dell'atto istitutivo di trust già prima d'ora distribuito ai consiglieri.

Udito quanto esposto dal Presidente il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di conferire disgiuntamente al Presidente Dott. Matteo Molinari e all'Amministratore Dott. Edoardo Berti Riboli ogni più ampio e necessario potere al fine di accettare la nomina di trustee del Trust "CVENNE & CO.", autorizzandoli a tal fine a compiere ogni atto ritenuto necessario per la gestione del trust stesso e conferendo all'uopo agli stessi ogni più ampio potere, nulla escluso.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 19.00.

Il Presidente

Matteo Molinari

Il Segretario

Edoardo Berti Riboli

Repertorio N°13755


----- ESTRATTO AUTENTICO -----


Certifico io sottoscritta Dott.ssa PAOLA PIANA,
Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, la presente
copia in conformità all'originale, esistente alla
pagina 90 del Libro Verbali Consiglio della: -----

- "BENI IN TRUST S.R.L." con sede in Genova via
Assarotti n.52, codice fiscale e numero di iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Genova
01485700999, N. REA GE-412952,-----

Libro numerato, regolarmente tenuto, bollato e vi-
dimato a norma di legge dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Genova in
data 05 Luglio 2004. -----

Genova, Via Maragliano n.3/6, ventinove ottobre
duemilanove. -----





ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

INDICE

dell'Atto Istitutivo del "TRUST CIVUENNE & CO."

PARTE I – Dati di base

- Art. 1 Denominazione del Trust
- Art. 2 Individuazione del Trustee
- Art. 3 Fondo in Trust e Individuazione dei Beni in Trust
- Art. 4 Individuazione del Guardiano del Trust
- Art. 5 Scopo Benefico e di Solidarietà sociale del Trust

PARTE II – Disposizioni Generali

- Art. 6 Durata del Trust
- Art. 7 Legge Regolatrice del Trust
- Art. 8 Legge dell'amministrazione
- Art. 9 Procedimento obbligatorio di conciliazione
- Art. 10 Giurisdizione in caso di controversie
- Art. 11 Modificazioni del presente Strumento
- Art. 12 Forma degli atti

PARTE III – Trustee

- Art. 13 L'ufficio del Trustee
- Art. 14 Qualifica del Trust quale ONLUS
- Art. 15 Ulteriori Conferimenti al Trustee
- Art. 16 Reddito - Accumulo del Reddito prodotto dai Beni in Trust
- Art. 17 Investimenti Finanziari
- Art. 18 Segregazione
- Art. 19 Custodia
- Art. 20 "Libro degli eventi": Effetti verso i terzi
- Art. 21 Gli obblighi del Trustee
- Art. 22 Diligenza e Responsabilità del Trustee
- Art. 23 I poteri del Trustee
- Art. 24 Deleghe del Trustee
- Art. 25 Successione del Trustee
- Art. 26 Proprietà dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
- Art. 27 Compenso del Trustee e costi di gestione

Maria Venous' Teste

Monica Venanzoni, teste

PARTE IV - Il Guardiano del Trust

- Art. 28** I poteri del Guardiano del Trust
- Art. 29** L'ufficio di Guardiano del Trust
- Art. 30** La successione del Guardiano del Trust
- Art. 31** Rapporti tra il Guardiano e il Trustee
- Art. 32** Compenso e spese del Guardiano


PARTE V - I Garanti

- Art. 33 - Individuazione dei Garanti**

Monica Venanzoni, teste

Walter Uslauer

Carlo Uslauer



ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

Con questo Strumento, sottoscritto in Genova il giorno 29 Ottobre 2009, l'avv. Carlo Vittore Navone nato a Genova il 6 novembre 1969 e residente a Genova in via Albaro 8a, C.F. NVN CRL 69S06 D969C, d'ora innanzi indicato anche come il Disponente,

PREMESSO

- che il Disponente, accingendosi a compiere il quarantesimo anno di età mentre è in corso una grave crisi economica globale dalle conseguenze ancora imprevedibili, avverte il dovere morale di costituire un fondo finalizzato essenzialmente ad attività di beneficenza, di filantropia e di solidarietà sociale in genere (d'ora innanzi anche "Scopo Benefico");
- che il Disponente intende concretizzare lo Scopo Benefico principalmente tramite prestazioni patrimoniali a carattere erogativo dirette ad alleviare le più urgenti situazioni di bisogno di soggetti che, non avendo, o non avendo più, anche a causa della loro svantaggiata condizione personale e sociale, concreta possibilità di assicurare a se medesimi e alla loro famiglia un'esistenza libera e dignitosa, versano in condizioni di povertà e disagio oppure corrono grave rischio di essere ridotti a vivere in detta condizione (d'ora innanzi anche "i Soggetti Bisognosi");
- che il Disponente, per realizzare lo Scopo Benefico desidera conferire alcune sue risorse finanziarie ed attivarsi per raccoglierne di ulteriori presso terzi che abbiano animo disponibile a lasciarsi coinvolgere nel progetto, cominciando dalle contribuzioni che alcuni amici del Disponente, desiderandolo, potranno altruisticamente destinare allo Scopo Benefico in occasione del suo quarantesimo compleanno (d'ora innanzi anche "Risorse");
- che il Disponente a tal fine desidera che tutte le Risorse, attuali e future, costituiscano un fondo autonomo, separato dal suo patrimonio, insensibile a qualsivoglia evento di carattere patrimoniale riguardante la sua persona che possa distogliere le Risorse dallo Scopo Benefico e solidarietà sociale che, mediante il fondo, egli intende perseguire;
- che il Disponente ritiene che, il Trust sia l'istituto giuridico che più di ogni altro consente di costituire un fondo segregato e destinato allo Scopo Benefico e di pubblica utilità e solidarietà sociale da lui perseguita con questo Strumento;
- che al riconoscimento del Trust nascente con questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento), ratificata con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992;

Carlo Vittore Navone


DISPONE QUANTO SEGUE

PARTE I - Dati di base

Art. 1 - Denominazione del Trust

- A. Il termine "Trust"** individua il trust nascente da questo Strumento.
- B. Il Trust è denominato "TRUST CIVUENNE & CO." o, in breve, "TRUST CVNCO" ed è regolato dalle disposizioni che seguono.**
- C. Qualora il Trustee ottenga l'iscrizione del Trust all'anagrafe delle ONLUS il Trust sarà denominato "TRUST ONLUS CIVUENNE & CO." o, in breve "TRUST ONLUS CVNCO".**
- Questo Strumento è irrevocabile.**

Art. 2 - Individuazione del Trustee

- A. Il Trustee del Trust è la società "Beni in Trust S.r.l." con sede in Genova Via S. Giovanni n. 52. Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Genova 01485700999.**
- B. Il Termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più soggetti "un Trustee" indica ciascuno di essi.**
- C. L'ufficio di Trustee può essere svolto da una persona fisica, o da una persona giuridica che abbia quale oggetto principale l'attività di trustee.**
- D. L'ufficio del Trustee è disciplinato dalla Parte III di questo Strumento.**

Art. 3 - Fondo in Trust e Individuazione dei Beni in Trust

- A. Per "Fondo in trust" si intendono:**
1. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust, con il suo consenso;
 2. ogni reddito del Fondo che il Trustee vi accumuli;
 3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.
- B. Per "Beni in trust" si intendono:**
- a. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
 - b. i redditi, frutti e le utilità da essi derivate.
- C. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, e di Un Trustee, e non sono in alcun caso aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio e non fanno parte della sua successione ereditaria, del suo fallimento, secondo il disposto dell'art.11 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989 n. 364.**

Art. 4 - Individuazione del Guardiano del Trust

- A. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di Guardiano del Trust;**

A Manica Venanzio Teste

Manica Venanzio Teste
Michele Melloni

Fabio Vittore Navarone

- in presenza di più soggetti "Un Guardiano" indica ciascuno di essi.
- B. L'ufficio del Guardiano è composto dal Disponente e dai soggetti che egli riterrà di chiamare a ricoprire l'ufficio.
 - C. L'ufficio del Guardiano è disciplinato dalla Parte IV di questo Strumento.

Art. 5 – Scopo Benefico e di Solidarietà sociale del Trust

- A. Lo Scopo del trust è esclusivamente beneficenza e solidarietà sociale volte ad alleviare le più urgenti situazioni di bisogno di soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni economiche, sociali e familiari.
- B. Lo Scopo del Trust si concretizza principalmente in attività di micro intervento patrimoniale a carattere erogativo poste in essere nei confronti dei Soggetti Bisognosi per sostenere spese urgenti di varia natura (spese alimentari, sanitarie, per canoni e utenze etc.), senza escludere l'erogazione di beni in natura (generi alimentari, indumenti, etc.) o altre iniziative di sostegno materiale e morale dei Soggetti Bisognosi.
- C. Il Trustee per conseguire lo Scopo del Trust, impiega i Beni in Trust a favore di Soggetti Bisognosi di concerto con il Guardiano.
- D. Lo Scopo del Trust non prevede il lucro, e il Trustee non può perseguire attività diverse da quelle connesse allo Scopo del Trust, e da quelle elencate dall'art. 10 della legge 460/97.
- E. Non possono beneficiare dello Scopo del Trust, il Disponente, i suoi familiari, i suoi parenti o affini a meno che si trovino nelle condizioni di particolare svantaggio di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 460/97.
- F. Il Trust ai fini fiscali è un ente non commerciale.

PARTE II – Disposizioni Generali

Art. 6 - Durata del Trust

- A. Il Trust non ha una termine finale di durata ai sensi dell'art. 15 della sua Legge Regolatrice.
- B. In ogni caso il Trust avrà termine qualora il Trustee dichiarerà, sentito il parere del Guardiano, di porre termine al Trust per l'impossibilità di conseguire lo Scopo Benefico dovuta a qualsiasi causa sopravvenuta.

Art. 7 - Legge Regolatrice del Trust

- A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale, esclusa l'applicazione dell'art. 9A del testo oggi vigente della Trust (Jersey) Law 1984.
- B. Il Trustee, può, in qualsiasi momento, sostituire la Legge Regolatrice con un'altra in base alla quale siano validi il Trust e le sue principali disposizioni.
- C. In conseguenza di tale sostituzione potrà modificare le disposizioni di questo

Strumento che si rivelino incompatibili o eccessivamente onerose in base alla nuova legge regolatrice.

Art. 8 - Legge dell'amministrazione

- A. La validità, l'efficacia e l'apponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni mobili e immobili siti in Italia, sono regolati dalla legge italiana.
- B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono regolate cumulativamente dalle disposizioni della Legge Regolatrice del Trust e da quella italiana.
- C. Per la legge italiana il Trustee è considerato gestore di beni destinati esclusivamente a soddisfare lo Scopo del Trust secondo quanto previsto da questo Strumento.

Art. 9 - Procedimento obbligatorio di conciliazione

- A. Un soggetto che vanti diritti in forza di questo Strumento, prima di agire in giudizio per il loro accertamento o altra pronuncia, deve ottenere dal Presidente del Consiglio Notarile di Genova la nomina di un conciliatore.
- B. Il conciliatore dopo avere ascoltato le ragioni della parte istante:
 - a. convoca le altre parti e ne ascolta le ragioni, invitandole a depositare in quella udienza tutti i mezzi di prova a suffragio delle proprie argomentazioni;
 - b. ammette i mezzi di prova ritenuti opportuni
 - c. illustra alle parti il prevedibile andamento della controversia e propone i termini per la conciliazione.
- C. Se la conciliazione ha luogo, ne dà atto in un documento sottoscritto dalle parti e dallo stesso conciliatore. In caso contrario comunica alla parte istante che la conciliazione non si è perfezionata.

Art. 10 - Giurisdizione in caso di controversie

- A. Ogni controversia relativa alla istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o alle obbligazioni di qualsiasi soggetto menzionato in questo Strumento è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Genova.
- B. Ogni procedimento mirante a far pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o a dare direttive al Trustee è obbligatoriamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Genova: qualora essa declini di provvedere, la magistratura dello stato la cui legge regola il Trust.

Art. 11 - Modificazioni del presente Strumento

- A. Il Trustee potrà modificare le disposizioni di questo Strumento qualora ritenga che la modifica sia opportuna per:
 - 1. un migliore perseguimento dello Scopo del Trust;
 - 2. o per armonizzare questo Strumento con future norme di legge.



[Handwritten signature]

Monica Venanzi

Monica Venanzi

Vittorio

[Handwritten signature]

che egli
nto.
volte ad
causa
onti dei
zione di
sostegno
a favore
ire
encate
familiari,
olare
ua Legge
parere
ire lo
esclusa
ey) Law
trice con
posizioni.
di questo

Monica Venanzi

Art. 12 - Forma degli atti

- A. Gli atti che, a pena di nullità, devono rivestire la forma scritta sono:
1. i verbali delle riunioni del Trustee;
 2. le comunicazioni con il Guardiano.
- B. La nomina e la sostituzione del Trustee, o di Un Trustee, e la modifica da parte del Trustee della Legge Regolatrice o di questo Strumento deve avvenire per atto autentico.

PARTE III – Trustee

Art. 13 - L'ufficio del Trustee

- A. Qualora l'ufficio di Trustee sia composto da più soggetti, e se non diversamente previsto da questo Strumento, il Trustee delibera a maggioranza, esprimendo ciascun Trustee un voto. Un Trustee dissenziente ha diritto di far risultare il proprio dissenso nel Libro degli Eventi le relative ragioni.
- B. I membri dell'ufficio di Trustee si riuniscono, su convocazione di un Trustee anche a mezzo e-mail, almeno due volte l'anno con cadenza semestrale; il verbale delle riunioni del Trustee è trascritto sul Libro degli Eventi.

Art. 14 - Qualifica del Trust quale ONLUS

- A. Il Trustee per conseguire più efficacemente lo Scopo del Trust richiede l'iscrizione del Trust nascente da questo Strumento all'anagrafe delle ONLUS, e compiere ogni atto da lui ritenuto necessario per adempiere alle prescrizioni della legge 460/97, e successive modifiche e integrazioni, che d'ora innanzi verrà definita "Legge ONLUS".
- B. Il Trustee, al fine di richiedere la registrazione per le ONLUS, e mantenerne le prerogative, in relazione ai Beni in Trust:
1. non può distribuire, anche in modo indiretto, al Disponente ai suoi parenti e familiari utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS;
 2. deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dello Scopo del Trust e degli scopi ad esso direttamente connessi;
 3. deve tenere una contabilità e redigere un bilancio in ossequio alla Legge ONLUS.
- C. Il Trustee deve, una volta ottenuta la registrazione, inserire l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- D. Il Trustee, nel caso sopraggiunga il termine del Trust, ottenuto il consenso del Guardiano, deve devolvere i Beni in Trust ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente il medesimo Scopo del Trust, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Manica venuta a posto

[Handwritten signature]

Art. 15 -Ulteriori Conferimenti al Trustee

A. Nel corso della Durata del Trust il Trustee può ricevere, a titolo di liberalità, ulteriori conferimenti di ogni bene mobile, immobile, credito o denaro.

Art. 16 -Reddito - Accumulo del Reddito prodotto dai Beni in Trust.

A. Nel corso della Durata del Trust il Trustee deve accumulare al Fondo in Trust ogni eventuale frutto o reddito prodotto dai Beni in Trust, incrementandone il valore.

Art. 17 - Investimenti Finanziari

- A. Il Trustee cura che il denaro presente nei Beni in trust sia investito in forme di investimento che diano un alto grado di sicurezza circa la restituzione del capitale.
- B. L'investimento è delegato ad un gestore professionale operante in Italia ("Gestore") scelto, e se del caso sostituito, dal Trustee in accordo con il Guardiano;
- C. Il Trustee consegna al Gestore una dichiarazione, revocabile, sottoscritta anche dal Guardiano per guidarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Segregazione


- A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare:
 - 1. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
 - 2. i rapporti bancari istituiti dal Trustee saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

Art. 19 - Custodia

- 1. ■ Trustee è tenuto a custodire i Beni in Trust.
- 2. ■ Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la **consistenza** fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il **possesso** in favore del Trust.

Art. 20 - "Libro degli eventi": Effetti verso i terzi

- A. Il Trustee istituisce, custodisce e aggiorna il "Libro degli eventi del Trust", **vidimato** in data odierna dal Notaio Paola Piana di Genova con il numero di **repertorio** immediatamente successivo a quello assegnato all'atto cui questo **Strumento** è allegato.
- B. Il Trustee registra in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno



Monica Venanzoni, teste
Matteo M. Curcio
Carlo Vittorio Nasoni

difica da
nto deve
se non
gioranza,
itto di far
n Trustee
estrale; il
richiede
ONLUS,
escrizioni
ra innanzi
tenerne le
te ai suoi
riserve o
no imposte
zione dello
alla Legge
acronimo
pubblico.
nsenso del
n lucrativa
anismo di
o n. 662, e

Monica Venanzoni, teste

[Handwritten signature]

- conservare la memoria e vi annota gli estremi ed il contenuto di qualsiasi atto per il quale sia prescritta la forma autentica o del quale sia opportuno prevenire la dispersione e mantiene una raccolta completa di tali atti.
- C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del Trust.

Art. 21 - Gli obblighi del Trustee

A. Il Trustee, ha il dovere di:

1. gestire ed amministrare i Beni in Trust in conformità allo Scopo del Trust;
2. tenere un accurata contabilità della amministrazione dei Beni in Trust;
3. di redigere il rendiconto, ed il bilancio, della sua attività e trasmetterlo al Guardiano, a semplice richiesta, e comunque con cadenza annuale.

B. Il periodo di gestione a cui il rendiconto annuale afferisce coincide con l'anno solare e si chiude, con valenza anche ai fini fiscali, il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Diligenza e Responsabilità del Trustee


- A. Un Trustee non risponde delle perdite arrecate ai Beni in Trust in conseguenza di suoi atti od omissioni a meno che essi siano derivate da sua "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty" o "gross negligence".
- B. Un Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità ad un parere reso da un professionista con almeno dieci anni di anzianità a meno che il parere sia stato reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti.
- C. Qualora il Trustee nell'esercizio di un potere previsto da questo Strumento contragga con i terzi informandoli preventivamente della sua qualità, ogni loro pretesa potrà essere soddisfatta solo con i Beni in Trust.

Art. 23 - I poteri del Trustee

- A. Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo Strumento e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
- B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust, può rivolgersi all'autorità amministrativa per ottenerne prescrizioni o direttive, può citare ed essere citato in giudizio, comparire dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
- C. Il Trustee potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Italiana ovvero competente in base alla legge regolatrice del Trust, al fine di chiedere istruzioni con riferimento al presente Trust.

Art. 24 - Deleghe del Trustee

Mario Vincenzo Teste



- si atto
ortuno
o sulle
ormità
ne dei
attività
sta, e
l'anno
nno.
- Monica Vincenzo Teste
- A. Il Trustee, in accordo con il Guardiano, può conferire deleghe a terzi per svolgere attività finalizzate al raggiungimento dello Scopo del Trust, e avvalersi di figure professionali per ottenere consulenze.
- B. Il Trustee non sarà responsabile delle azioni e degli eventuali danni derivanti dall'operato dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato:
1. se la nomina o la delega sia stata effettuata in buona fede e a soggetto con una esperienza lavorativa o professionale di almeno dieci anni;
 2. se ha conferito la delega, e ne ha consentito la prosecuzione, in buona fede e senza colpa;
 3. tranne quando il Trustee sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono se avesse compiuto direttamente l'azione.
- D. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che rivesta l'ufficio di Trustee.

l'anno
nno.

Monica Vincenzo Teste

Art. 25 - Successione del Trustee

- anza di
wilful
nità ad
no che
mento
ni loro
- Monica Vincenzo Teste
- A. Il Trustee rimane nell'ufficio sino alla propria revoca, dimissioni, morte, incapacità sopravvenuta, liquidazione o inizio di procedura concorsuale o estinzione.
- B. Le dimissioni del Trustee hanno effetto con la nomina del nuovo Trustee.
- C. La revoca del Trustee ha effetto dal momento nel quale è notificata al suo indirizzo.
- D. Qualora il Trustee, o un Trustee, venga a mancare per revoca, dimissioni, estinzione, alla nomina del nuovo Trustee provvede il Guardiano.
- E. Nuovi Trustee o Trustee aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo dal Guardiano, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto.
- F. L'accettazione della nomina a Trustee è fatta per atto autentico onde consentire il compimento di formalità pubblicitarie.
- G. Qualora non vi sia alcun trustee, ovvero il Trustee singolo dimessosi rimanga nell'ufficio per la mancanza di nuovo trustee, e chi ha il potere di nominare trustee non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede in entrambi i casi il Presidente del Consiglio Notarile di Genova su richiesta di qualsiasi interessato; in mancanza lo stesso Trustee per atto autentico.
- H. Per "Incapacità" si intende l'inidoneità di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della sua funzione, attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Genova o risultare da provvedimento dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in merito.
- Monica Vincenzo Teste
- Walter Mottura

risulti
poteri,
are dei
eni in
zioni o
ari e a
anza o
petente
ni con

Art. 26 - Proprietà dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee

- A. In caso di cessazione del Trustee dall'ufficio, i Beni in Trust appartengono di diritto al nuovo Trustee come se fosse stato nominato Trustee sin dall'origine, ed il Trustee cessato è tenuto:
- a. a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al
- Walter Mottura

nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e per farlo risultare quale Trustee di questo Trust;

- b. a consegnare i Beni in Trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust, fornendogli ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
 - i. E' consentito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
 - ii. Prima di trasferire i Beni in Trust, il Trustee ha diritto di ottenere una ragionevole indennità ("Indemnity") che lo manlevi contro pretese di terzi.

Art. 27 - Compenso del Trustee e costi di gestione.


- A. Il Trustee non percepisce alcun compenso.
- B. Sono a carico dei Beni in Trust:
 - 1. le spese e i costi legittimamente sostenuti dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni e degli obblighi previsti dalla Legge ONLUS;
 - 2. le spese relative ai locali ed attrezzature necessarie al Trustee, o ai suoi delegati, per svolgere le attività necessarie alla realizzazione dello Scopo del Trust;
 - 3. le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente;
 - 4. le spese per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta dal Trustee e per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta, fermo restando che il Trustee non è mai tenuto ad anticipare alcunché.

PARTE IV – Il Guardiano del Trust

Art. 28 - I poteri del Guardiano del Trust

- A. I Poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.
- B. Il Guardiano esercita i suoi poteri sentito il parere non vincolante dei Garanti.
- C. Il Guardiano ha il potere di:
 - 1. segnalare al Trustee i Soggetti Bisognosi da assistere;
 - 2. concordare con il Trustee le modalità con cui porre in essere le prestazioni di carattere erogativo.
- D. Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli da questo Strumento. In particolare:
 - 1. ha il potere di nominare e revocare il Trustee o Un Trustee;
 - 2. vigila sull'attività del Trustee;
 - 3. può esprimere la propria opinione sulla gestione dei Beni in Trust.
- E. Il Guardiano può agire nei confronti del Trustee:

Manica Sandrucci



1. per il conseguimento dello Scopo del Trust e l'adempimento delle obbligazioni del Trustee;
2. nel caso di violazioni della Legge Regolatrice o delle disposizioni di questo Strumento.

Art. 29 - L'ufficio di Guardiano del Trust

- A. L'ufficio di Guardiano è composto da un numero dispari di membri.
- B. Il Disponibile ha il potere di nominare altri componenti l'ufficio di Guardiano.
- C. L'ufficio di Guardiano, se composto da più soggetti, e se non diversamente previsto da questo Strumento, delibera a maggioranza, esprimendo ciascun Guardiano un voto.
- D. I membri dell'ufficio di Guardiano si riuniscono, su convocazione di un Guardiano anche a mezzo e-mail, ogni volta che sia ritenuto necessario; il verbale delle riunioni del Guardiani è comunicato al Trustee.

Art. 30 - La successione del Guardiano del Trust

- A. Il Guardiano, o Un Guardiano, rimane nell'ufficio sino alla revoca o alle dimissioni, morte o sopravvenuta Incapacità.
- B. L'efficacia delle dimissioni del Guardiano, o Un Guardiano, hanno effetto dalla accettazione dell'ufficio da parte un altro Guardiano.
- C. Ogni atto di revoca o di nomina è portato immediatamente a conoscenza del Trustee.
- D. Il potere di nomina e revoca del Guardiano è in capo all'avv. Carlo Navone, potere che egli può conferire anche a terzi; dopo la loro morte o sopravvenuta Incapacità di chi detiene il potere di nomina o revoca del Guardiano, qualora non vi sia alcun guardiano e nessuno provveda alla nomina, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Genova su richiesta di uno qualsiasi dei soggetti Garanti.

Art. 31 - Rapporti tra il Guardiano e il Trustee

- A. Quando per il compimento di un atto del Trustee è richiesto da questo Strumento la previa consultazione del Guardiano, il Trustee deve comunicare al Guardiano la decisione che intende assumere; e deve ricevere dal Guardiano, in forma scritta, le sue osservazioni.

Art. 32 - Compenso e spese del Guardiano

- A. Il Guardiano non ha diritto al compenso.

Marta Meloni

Maria Genova, Teste
Carlo Vittorio Navone

Maria Genova, Teste

eni in
ndogli
con il
nuovo
grado,
st e di
arne e
aso di
itto di
he lo
mento
ai suoi
Scopo
i parte,
nta dal
fermo
Garanti.
stazioni
ento. In

[Signature]

Art. 33 - Individuazione dei Garanti

A. Con il termine "Garanti" in questo Strumento si intendono i soggetti individuati e nominati dal Disponente, o dal soggetto a cui quest'ultimo ha riconosciuto tale potere, nel numero compreso fra tre e undici.


B. Il Garanti svolgono funzioni consultive nei confronti del Guardiano per il più efficace conseguimento dello Scopo del Trust ed in particolare possono:

1. indicare al Guardiano situazioni di bisogno di Soggetti Bisognosi di cui sono venuti a conoscenza;
2. essere consultati dal Guardiano in ordine alla individuazione delle migliori strategia di azione per conseguire efficacemente lo Scopo del Trust.

C. I Garanti prestano la loro opera a titolo gratuito, e non incorrono in alcun obbligo nè responsabilità, sia personale che patrimoniale, in relazione alla funzione svolta.

In fede di ciò il Disponente ed il Trustee hanno sottoscritto questo Strumento, composto da undici pagine, oltre frontespizio e indice.

Carlo Vittorio Nesone
Matteo Molinari
Fiorino Senno Teste
Manica Senozzi, teste



Scritto conforme all'originale

Il Disponente

03 NOVEMBRE 2009

Carlo Nesone